AREE BOSCHIVE - SIMBOLO "A.B." -

(ART.24 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Sono le aree interessate da specie arboree ed arbustive classificate nello studio agricolo forestale come "boschi", ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6.4.1996 n. 16, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 19.8.1999 n. 13.

Dette aree sono costituite anche da elementi dell'originaria vegetazione naturale da mantenere o da rimboschire per la conservazione dell'ambiente e per il mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico e pedoclimatico, nel rispetto dei vincoli posti dalle leggi specifiche.

Nelle aree boschive sono vietate nuove costruzioni e opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, di opere di sistemazione vegetazionale e faunistiche e della eventuale recinzione.

Per la fruibilità di tali aree può essere consentito:

- 1) La sistemazione di punti di sosta, la predisposizione di panchine e la realizzazione di viabilità interna pedonale con materiali lapidei o inerti e con esclusione di pavimentazioni in cemento o asfalto;
- 2) La realizzazione di aree per il gioco dei bambini.

E' vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di alberatura, posa di cavi aerei di reti telefoniche o elettriche, apertura di strade carrabili, fatta eccezione per quelle di servizio per la manutenzione del bosco.

Le aree boschive temporaneamente o occasionalmente prive della vegetazione arborea, sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per l'intervento antropico, non perdono la propria destinazione.

La sistemazione delle aree boschive è demandata all'Amministrazione Comunale, ma può anche essere concessa a privati che ne facciano richiesta per la realizzazione di parchi urbani con le caratteristiche prima prescritte.